Comune di CARMIANO - Cod. Amm. c_b792 - Prot. n. 0007624 del 25/05/2020 12:11 - PARTENZA

COPIA

COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

Ord. n. 15 del 25/05/2020

Oggetto: DPCM 17 maggio 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n°237 del 17 maggio 2020 – Disposizioni in materia di mercati – Riapertura del solo mercato settimanale del martedì in Area Mercatale (Piazza Vadacca) per tutti settori merceologici, a decorrere dalla giornata di mercato del 26 maggio 2020 - Prosecuzione della sospensione di tutte la attività nei mercatini spontanei

Il Responsabile del Settore VI

Visto e richiamato il Decreto C.S. n°32 del 30.04.2020 (prot. n°6935 del 04.05.2020)

Visto il Decreto Legge del 16 maggio 2020 n°33 recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* ed in particolare i commi 14 e 15 dell'art. 1

Visto il DPCM 17 maggio 2020 che all'articolo 1 comma 1 dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi [....] in coerenza con i *Criteri per protocolli di settore* elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020, allegati allo stesso DPCM al numero 10

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n°237 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto *DPCM 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive* con la quale, ritenuto che

- l'attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese consenta la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività
- a partire dal 18 maggio, le attività di ristorazione, le attività ricettive e turistiche anche all'aria aperta, campeggi e zoo, i servizi alla persona, il commercio al dettaglio e il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché tutte le altre attività e servizi similari, possano essere consentite a condizione che rispettino le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali

si dispone, all'art. 1 che, a partire dal 18 maggio sono consentite, tra le altre, le attività mercatali per tutti i settori merceologici, purché nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegate alla stessa Ordinanza con il numero 1

Preso atto che la stessa Ordinanza Regionale prevede, all'art. 3 che

- gli esercenti delle attività consentite sono obbligati ad adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee guida regionali e allegate
- le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici purché, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nelle linee guida regionali, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo

Visti i propri precedenti atti prott. n°5109 del 12 marzo 2020, n°5600 del 25 marzo 2020, n°5854 del 2 aprile 2020 e n°6140 del 11 aprile 2020 con cui si emanavano disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche nei mercati o su posteggi isolati

Dato atto che, da ultimo, con proprio atto prot. n°6875 del 30 aprile 2020, si disponeva

- il riavvio, a decorrere dalla giornata di mercato del 5 maggio 2020, delle sole attività dirette alla

Comune di CARMIANO - Cod. Amm. c_b792 - Prot. n. 0007624 del 25/05/2020 12:11 - PARTENZA

vendita di generi alimentari presso il mercato settimanale del martedì in Area Mercatale (Piazza Vadacca) per i concessionari di posteggio del settore alimentare e per un numero massimo di n°8 spuntisti del settore alimentare

- la sospensione temporanea e fino al 17 maggio 2020 delle attività dei mercatini spontanei del venerdì di Piazza Ariosto e del sabato in Piazza degli Eroi, nella frazione di Magliano

Vista la Disposizione della Commissione Straordinaria prot. n°7609 del 21 maggio 2020, con la quale si determinava di procedere alla riapertura del solo mercato settimanale del martedì in Area Mercatale (Piazza Vadacca) per tutti settori merceologici, ai sensi del disposto di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n°237 del 17 maggio 2020 e nel più rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegate alla stessa Ordinanza con il numero 1, demandando

- al Responsabile del Settore VI l'adozione di apposito con cui definire le modalità organizzative per disciplinare le attività mercatali nel più rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegate alla citata Ordinanza Regionale con il numero 1
- al Comandante la Polizia Locale l'organizzazione di un adeguato servizio di vigilanza, anche con il supporto degli operatori volontari di Protezione Civile, per tutta la durata delle operazioni di mercato, al fine di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza nonché il rispetto delle disposizioni organizzative definite con apposito atto del Responsabile del Settore VI, in particolare nella fase di formazione del mercato al fine di impedire eventuali comportamenti scorretti da parte degli operatori commerciali, prevedendo, altresì, che qualora, durante lo svolgimento del mercato si rilevino assembramenti di persone o il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza nonché delle disposizioni organizzative, il Comandante la Polizia Locale disporrà l'immediata sospensione (anche in parte) delle attività di mercato

Ritenuto di dover definire le modalità organizzative per disciplinare le attività mercatali nel più rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegate alla citata Ordinanza con il numero 1

Sentiti numerosi operatori mercatali, sia telefonicamente che in apposito incontro tenutosi in data 19 maggio 2020 presso l'Area Mercatale

Ritenuta l'oggettiva impossibilità tecnica, nell'attuale fase, di poter garantire per le attività di commercio su aree pubbliche svolte nei mercati spontanei il rispetto delle condizioni di accesso contingentato tali da assicurare ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro nonché di altre misure di prevenzione e di sicurezza

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n°267/2000

dispone

- la riapertura del solo mercato settimanale del martedì in Area Mercatale (Piazza Vadacca) per tutti settori merceologici, a decorrere dalla giornata di mercato del 26 maggio 2020
- la sospensione temporanea delle attività dei mercatini spontanei del venerdì di Piazza Ariosto e del sabato in Piazza degli Eroi, nella frazione di Magliano

Ai fini del riavvio delle attività di presso il mercato settimanale del martedì

dispone

quanto segue:

Misure organizzative

- l'intera area di mercato sarà recintata e delimitata con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei
- l'area di mercato sarà suddivisa in un'area riservata al settore alimentare (corsia 1) ed in un'area per gli atri settori merceologici (corsia 2 e corsia 3), come in allegata planimetria
- in ognuna delle aree, è istituito un percorso obbligato a senso unico, con ingresso e uscita differenti come in allegata planimetria
- non sarà consentito passare da un'area all'altra
- i varchi di accesso e le uscite dalle singole aree saranno costantemente presidiati
- presso le entrate alle singole aree, sarà collocato un cartello (formato almeno A3) con la scritta ENTRATA e l'indicazione del settore merceologico dell'area, riportante informazioni alla clientela in lingua italiana ed in lingua inglese sui corretti comportamenti da tenere
- presso ogni uscita, sarà collocato un cartello di divieto d'accesso (art. 116 – Fig. 47 del reg. Es. del Codice della Strada) rivolto verso l'esterno
- all'interno dell'area riservata al settore alimentare non potrà essere contemporaneamente

Comune di CARMIANO - Cod. Amm. c_b792 - Prot. n. 0007624 del 25/05/2020 12:11 - PARTENZA

presente un numero di clienti superiore a 20; all'interno dell'area per gli altri settori merceologici non potrà essere contemporaneamente presente un numero di clienti superiore a 50

- presso ogni entrata, per i clienti in fila in attesa di accedere alle singole aree di mercato, sarà predisposta opportuna segnaletica orizzontale (distanziometri) con l'indicazione della distanza interpersonale di almeno mt. 1,5 da rispettare
- dovrà essere organizzata l'attività di raccolta rifiuti e, presso ogni varco di accesso e di uscita, dovranno essere collocati appositi contenitori per la raccolta rifiuti
- gli operatori ammessi dovranno installare le attrezzature di vendita come in allegata planimetria che prevede un distanziamento laterale di almeno mt. 1,5 e frontale di almeno mt. 3 tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato
- presso i posteggi con una larghezza fronte fino a mt. 6, potrà essere servito un solo cliente per volta mentre presso i posteggi con una larghezza fronte superiore a mt. 6, potranno essere serviti un massimo di 2 clienti purché sia rispettata la distanza interpersonale di mt. 1,5
- presso ogni posteggio, sarà predisposta opportuna segnaletica orizzontale (distanziometri) con l'indicazione della distanza interpersonale di almeno mt. 1,5 da rispettare, per i clienti in fila in attesa di accedere al singolo posteggio
- gli operatori potranno accedere all'area a partire dalle ore 6,30 e dovranno lasciare libero il posteggio libero da ingombri entro le ore 14,30
- l'accesso all'area di mercato da parte delle clientela sarà consentito dalle ore 7.30 alle ore 13,30
- è sospesa la vendita di beni usati
- dovranno essere effettuati interventi di pulizia e disinfezione dell'area di mercato nelle ore precedenti l'apertura e al termine delle attività
- l'accesso ai servizi igienici a servizio del mercato sarà presidiato costantemente, in modo da verificare che acceda una persona (uomo/donna) alla volta, che dovrà indossare costantemente le mascherina
- prima di accedere ai servizi igienici, l'utente dovrà disinfettare le mani con igienizzante: pertanto presso l'accesso ai servizi igienici dovrà essere collocato un dispenser di igienizzante mani
- presso l'entrata dei servizi igienici, sarà collocato un cartello (formato almeno A3) riportante informazioni sull'obbligo di disinfettare le mani con igienizzante e indossare costantemente le mascherina anche all'interno dei servizi igienici

Obblighi e divieti per gli operatori

- dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi" nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al DPCM 26 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali
- non è consentita la presenza di più di n. 2 operatori per ogni posteggio nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche nelle operazioni di carico e scarico
- non è consentito l'ingresso nell'area mercatale di fornitori esterni
- è fatto obbligo agli operatori di utilizzare mascherina a copertura di naso e bocca ed i guanti, preferibilmente in nitrile di colore blu, che dovranno essere mantenuti sempre integri e cambiati all'occorrenza
- è fatto obbligo di utilizzo di guanti supplementari in caso di utilizzo promiscuo tra generi alimentari e scambio di denaro o, in alternativa, di operatore dedicato esclusivamente al servizio di cassa, fermo restando il rispetto del numero massimo di due operatori per posteggio
- le superfici in generale delle strutture di vendita dovranno essere sottoposte a a pulizia e disinfezione ricorrenti
- per i posteggi del settore alimentare, dovranno essere rispettati i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti
- gli operatori dovranno attrezzare il proprio posteggio con un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e con un dispenser per l'igienizzante mani

Comune di CARMIANO - Cod. Amm. c_b792 - Prot. n. 0007624 del 25/05/2020 12:11 - PARTENZA

- gli operatori dovranno attrezzare il proprio posteggio con contenitori per la raccolta rifiuti con coperchio
- prima dell'inizio dell'attività, ogni operatore del settore alimentare dovrà segnalare, presso il posteggio assegnato, la distanza minima di un metro dal banco vendita che il cliente servito non potrà superare, tramite installazione di opportuna segnaletica orizzontale (striscia di nastro adesivo)
- presso i posteggi con un fronte inferiore a mt. 6, potrà essere servito un solo cliente per volta mentre presso i posteggi con un fronte superiore, potranno essere serviti un massimo di 2 clienti purché sia rispettata la distanza interpersonale di mt. 1,5
- gli operatori sono tenuti a rispettare e a far rispettare dalla propria clientela, all'interno del posteggio, tutte le misure di contenimento (distanze interpersonali, divieto di assembramento)
- gli operatori sono tenuti a controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi dei guanti forniti al momento dall'operatore; non è consentito ai clienti l'uso di guanti personali
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, è obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce o, in assenza, l'uso di guanti forniti al momento dall'operatore
- in caso di installazione di manichini o di esposizione di merce appesa alle strutture, gli operatori sono tenuti a collocare la merce così esposta in area interna al posteggio e non raggiungibile dalla clientela in transito sulla corsia: gli operatori sono tenuti a controllare che i clienti tocchino le merci così esposte solo dopo aver provveduto alla disinfezione delle mani o aver indossato i guanti forniti al momento dall'operatore
- gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi riservati al distanziamento laterale o frontale
- le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata

Obblighi e divieti per la clientela

- al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l'accesso sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani
- è fatto divieto di sostare all'interno dell'area delimitata più del tempo necessario per l'acquisto dei beni
- é fatto obbligo di indossare la mascherina a copertura di naso e bocca sia all'interno dell'area di mercato sia nelle aree di attesa agli accessi
- sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa all'accesso di ogni singola corsia, è fatto obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno mt. 1,5 ed il divieto di assembramenti
- non è consentito toccare gli alimenti se privi dei guanti forniti al momento dall'operatore; non è consentito ai clienti l'uso di guanti personali
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto, è obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce

Il Comandante di Polizia Locale attiverà opportuna azione di vigilanza, per tutta la durata delle operazioni di mercato, al fine di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, ed in particolare il divieto di assembramento, il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine
La vigilanza dovrà inoltre riguardare il rispetto da parte degli operatori delle disposizioni di cui al presente atto e l'ordinato accesso della clientela all'area di mercato, per come disciplinato nel presente atto, curando che non si sosti all'interno dell'area delimitata più del tempo necessario per l'acquisto dei beni
Detta vigilanza dovrà curare anche la fase di formazione del mercato per garantirne la regolarità delle operazioni.

L'Associazione di Volontari di Protezione Civile Carmiano presidierà il perimetro del mercato ed i varchi di accesso e di uscita, garantendo il controllo numerico degli accessi alle singole aree ed il rispetto delle distanze interpersonali tra i clienti in fila in attesa di accedere alle aree di mercato, verificando, altresì, che gli stessi indossino le mascherine. Provvederà altresì al presidio dei servizi igienici,

Comune di CARMIANO - Cod. Amm. c_b792 - Prot. n. 0007624 del 25/05/2020 12:11 - PARTENZA

verificando il rispetto degli obblighi previsti per accedervi
I Volontari di Protezione Civile segnaleranno agli Operatori di Polizia Locale ogni violazione delle misure di prevenzione e sicurezza.

La SPPL Carminio Srl provvederà

- a riallocare nell'intera Area Mercatale n°71 posteggi, di cui n°20 del settore alimentare secondo l'allegata planimetria e nel rispetto del distanziamento laterale e frontale come sopra indicato
- a recintare e delimitare con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei l'intera area di mercato
- ad attrezzare i varchi di entrata e di uscita, con cartelli ed indicazioni come sopra indicato
- ad attrezzare i servizi igienici con dispenser di gel igienizzante mani nonché con cartelli ed indicazioni come sopra indicato
- a realizzare la segnaletica orizzontale per il rispetto della distanza interpersonale (distanziometri) tra i clienti in attesa, presso ogni varco di entrata e presso ogni posteggio
- ad informare gli operatori commerciali del riavvio delle attività presso il mercato e dei contenuti del presente atto

Il Responsabile del Settore I provvederà a dare opportune disposizioni al Gestore del servizio di RSU perché si provveda ad organizzare l'attività di raccolta rifiuti collocando, presso ogni varco di accesso e di uscita, appositi contenitori per la raccolta rifiuti nonché per la programmazione di interventi di pulizia e disinfezione dell'area di mercato nelle ore precedenti l'apertura e al termine delle attività.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n°33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.
Detto periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.

Qualora durante lo svolgimento del mercato si rilevino assembramenti di persone o il mancato rispetto delle indicazioni e delle normative di contenimento, il Comandante la Polizia Locale disporrà l'immediata sospensione (anche in parte) delle attività di mercato.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa

- alla SPPL Carmino Srl per i provvedimenti di competenza e per la dovuta informazione agli operatori commerciali interessati
- al Comando di P.L. ed alla locale Stazione dei C.C. per esecuzione e vigilanza della stessa
- all'Associazione di Volontari di Protezione Civile Carminio
- al Responsabile del Settore I
- alla Prefettura di Lecce

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente

Carmiano, 25/05/2020

Il Responsabile del Settore
f.to Gianvito GRECO